

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 6 - 368/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI COMMA 4 ART. 17 BIS, L.R. 56/77 - "NUOVA EDILMODERNA s.n.c." - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Rivoli:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le seguenti Varianti Strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, nove Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C.;
- lo Sportello Unico Attività Produttive di Rivoli, ha trasmesso, tramite PEC, con nota prot. n. 50097 del 08/09/2015 (ns. prot. n. 124952/2015 pervenuto il 09/09/2015), la convocazione della prima Conferenza dei Servizi, in data 1 ottobre 2015, per l'esame della Proposta semplificata di Variante ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e del comma 4 dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alla realizzazione di un capannone ad uso deposito;
- lo Sportello Unico Attività Produttive di Rivoli, ha trasmesso, tramite PEC, con nota prot. n. 72571 del 23/12/2015 (ns. prot. n. 182916/2015 pervenuto il 23/12/2015), la convocazione della Conferenza dei Servizi, a seguito del ricevimento della documentazione integrativa, richiesta nella precedente seduta dagli Enti partecipanti, da tenersi in data 21 gennaio 2016, per l'esame della Proposta di Variante ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e del comma 4 dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alla realizzazione di un capannone ad uso deposito ed il cambio di destinazione urbanistica dell'area da parco attrezzato "Fa" in attività produttive consolidate "Ic";
(Prat. n. V17B_SUAP/009/2015)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991, 49.825 abitanti al 2001 e 48.632 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011, in modesto incremento del + 2,8%;
- superficie territoriale di 2.950 ettari dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; circa 900 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 340 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.961 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 2 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", costituita da Comuni (ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 4 Area Metropolitana Torinese - denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è classificato quale **Polo medio** dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un *Ambito di Diffusione Urbana*;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di *tipo B*;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada Torino-Bardonecchia, dal Sistema Tangenziale di Torino, del quale è previsto il potenziamento; è altresì attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali n. 7, n. 143, n. 177, n. 184 e n. 186;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal corso di acqua pubblica del Rio Garosso di Rivoli;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio di 242 ettari è compresa nell'Area Protetta Regionale Istituita denominata "*Area Attrezzata della Collina di Rivoli*";
 - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (*cd. Galassini*);
 - una parte del territorio ricade nell'ambito della *Collina Morenica Rivoli - Avigliana*;

preso atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, finalizzata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 bis della L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, alla realizzazione di un fabbricato destinato a deposito ed alla variazione della

destinazione urbanistica dell'area da *parco attrezzato "Fa"* ad *attività produttive consolidate "Ic"*, promossa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli:

- ha convocato, con PEC prot. n. 50097 del 08/09/2015 (ns. prot. n. 124952/2015 pervenuto il 09/09/2015), la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta in data 1 ottobre 2015;
- ha trasmesso in data 14/12/2015 (PEC. ns. prot. n. 177315/2015), i documenti integrativi, richiesti e concordati in sede di Conferenza;
- ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 21 gennaio 2016 con nota prot. 72571 del 23/12/2015, trasmessa tramite PEC (ns. prot. 182916/2015 del 23/12/2015);

visti i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante propone la realizzazione di un capannone ad uso deposito a completamento *dell'attività esistente mista residenziale/commerciale* di proprietà della Società Edilmoderna Snc, finalizzata alla sistemazione e al riordino dell'area utilizzata attualmente come deposito a cielo aperto di materiali edili. La Variante modifica altresì, la destinazione dell'area da *parco attrezzato "Fa"* ad *attività produttive consolidate "Ic"*.

preso atto che:

- nella prima seduta della prima Conferenza dei Servizi convocata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli, ai sensi del comma 4, articolo 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., tenutasi in data 1 ottobre 2015, è stata segnalata dagli Enti partecipanti, la carenza della documentazione inerente, tra l'altro:
 - il rischio idrogeologico dell'area e il rischio sismico al quale è assoggettato il territorio comunale (Zona 3 di rischio);
 - il rispetto dell'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2;
 - il corretto posizionamento della fascia di rispetto della limitrofa Autostrada;
 - il recepimento delle compensazioni ambientali, richieste dagli Enti competenti in materia;
- Gli Enti partecipanti hanno inoltre segnalato la necessità che la documentazione allegata risulti coerente con il dettato del comma 14 dell'articolo 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli in data 14/12/2015 mediante PEC (ns. prot. n. 177315/2015) ha trasmesso i documenti integrativi, richiesti e concordati in sede di Conferenza dai soggetti partecipanti;
 - in data 23/12/2015 con nota prot. 72571, trasmessa tramite PEC (ns. prot. 182916/2015) ha convocato la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i. e degli articoli 14 e 14 quinquies L.R. 241/90 e s.m.i. per il giorno 21 gennaio 2016;

dato atto che, in merito alle *"Aree Libere, Dense e di Transizione"* di cui all'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, la *"Relazione Illustrativa"* attesta che l'area interessata dalla Variante è classificabile di *"transizione"*, come dal modello proposto dalla Provincia (Città Metropolitana dal 1 gennaio 2015),

ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 del citato articolo 16;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. 98216/LB8 del 7 luglio 2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale, gli interventi previsti non determinano ricadute ambientali significative a livello territoriale e pertanto ... *“la Variante non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientali previste dal citato decreto”*;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 1 giugno 2015, ed in particolare:

- gli articoli 5 *“Funzioni fondamentali della Città Metropolitana”* e 8 *“Pianificazione Territoriale”* del Titolo I *“Principi generali e funzioni”*;
- gli articoli 14 *“Organi della Città metropolitana”*, 15 *“Sindaco/a metropolitano/a”* e 16 *“Vicesindaco/a, Consiglieri delegati ed organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati”* del Titolo II *“Organi della Città Metropolitana”*;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'articolo 17bis in cui è citato: *“la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano ... la città metropolitana ... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico”*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi in data 1 ottobre 2015, rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19 gennaio 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi comma 1 dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, relativo alla pratica presentata dalla Società Edilmoderna s.n.c., esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 1 ottobre 2015 e successivamente integrato con la documentazione richiesta nella stessa sede e trasmessa in data 14/12/2015, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. che, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. che i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato Unico in materia di

Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;

4. che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 20 gennaio 2016

Per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)